



CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 04/08/2020

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 – CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 FISSATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 28/03/2019

L'anno duemilaventi, addì quattro, del mese di Agosto alle ore 09.18, nella SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 29/07/2020, Prot. N. 40602, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BARTOLINI FLAVIO	SI	DI TIMOTEO FRANCESCA CHIARA	SI
BEFACCHIA GIOVANNI	SI	FRACASSA FRANCO	SI
CARGINARI EMILIANO	SI	LANCIONE LANFRANCO	SI
CIAMMARICONI PINA	SI	LUZII GIOVANNI	SI
CIAPANNA GRAZIANO	SI	MARCHESE MIRELLA	SI
CIPOLLETTI VINCENZO	SI	MELARANGELO ALBERTO	SI
CORDONE GRAZIELLA	SI	MELOZZI VANESSA	--
CORONA LUCA	SI	PASSERINI PIERGIORGIO	SI
COZZI MARIO	--	PILOTTI LUCA	SI
D'ALBERTO GIANGUIDO	SI	POMANTI MARISA	SI
DE CAROLIS BERARDO	SI	SALVI MAURIZIO	SI
DI DALMAZIO MAURO	SI	SANTONE MARIA RITA	SI
DI DARIO DARIO LUCIANO	SI	SBRACCIA DOMENICO	SI
DI GIANDOMENICO DANIELA	SI	SPECA MASSIMO	SI
DI OVIDIO ANTONIO	SI	TIBERII PASQUALE	--
DI SABATINO PAOLO	SI	VERZILLI IVAN	SI
DI TEODORO OSVALDO	--		

Presenti n° 29 Assenti n° 4

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, Dott. MELARANGELO ALBERTO, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 29 Consiglieri sui trentatré assegnati al Comune, dichiara, in nome della Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.

IL PRESIDENTE

DÀ ATTO che al primo appello delle ore 9.18 sono presenti n. 29 Consiglieri, come risulta dal frontespizio. Essendo valida la seduta, per non essere venuto meno il numero legale,

DA' INIZIO

ai lavori.

Successivamente entrano in aula i Consiglieri Mario Cozzi (ore 9.20), Pasquale Tiberii (ore 9.25) e Osvaldo Di Teodoro (ore 9.36).

Nel corso della seduta sono, inoltre, presenti gli Assessori Cavallari Giovanni, Core Andrea, De Sanctis Ilaria, Di Bonaventura Valdo, Di Padova Stefania, Falini Sara, Filipponi Antonio, Maranella Martina e Verna Maurizio.

Il Presidente concede la parola all'Assessora Di Padova che relaziona in merito all'argomento in oggetto.

TERMINATA la relazione non essendoci discussione, né dichiarazioni di voto, **il Presidente** pone a votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Stefania Di Padova;

Vista la proposta n. 1272 del 20.7.2020 presentata dal Dirigente del Settore III, su indirizzo dell'Assessora competente, Avv. STEFANIA DI PADOVA, che qui si riporta integralmente:

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28/03/2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

VISTO il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

RITENUTO di dover inserire una norma applicabile per il solo anno 2020 volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale;

RITENUTO pertanto di formulare l'art. 19-bis del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), denominato *“Speciali agevolazioni per mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze non domestiche derivanti dalle limitazioni introdotte per contrastare l'emergenza da COVID-19”* ed avente il seguente contenuto:

1. L'Ente per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, applica le misure urgenti indicate nella Deliberazione ARERA n. 158/2020:

- *Per le utenze non domestiche classificate nelle **categorie 6 e 13** viene applicata una riduzione della parte variabile in base al periodo di chiusura individuato nel provvedimento dell'ARERA citato, pari a **43 giorni**;*
- *Per le utenze non domestiche classificate nella **categoria 18** viene applicata una riduzione della parte variabile in base al periodo di chiusura pari a **69 giorni**;*
- *Per le utenze non domestiche classificate nelle **categorie 22 e 23** viene applicata una riduzione della parte variabile in base al periodo di chiusura pari a **53 giorni**;*
- *Per le utenze non domestiche classificate nella **categoria 24** viene applicata una riduzione della parte variabile in base al periodo di chiusura pari a **67 giorni**;*
- *Per le utenze non domestiche classificate nelle **categorie 1, 2, 4, 15, 16, 17 e 30** viene applicata una riduzione della parte variabile in base ad un fattore di correzione dei valori di Kd pari al **25%**;*
- *Per le utenze non domestiche classificate nelle **categorie 7, 8 e 31** viene applicata una riduzione della parte variabile in base ad un fattore di correzione dei valori di Kd pari al*

15%.

- *Per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 11, 20 e 21 viene applicata una riduzione della parte variabile in base ad un fattore di correzione dei valori di Kd pari al 10%;*
- *Per le utenze non domestiche classificate nella categoria 27 viene applicata una riduzione della parte variabile in base ad un fattore di correzione dei valori di Kd pari al 20%.*

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni previste dall'art. 19-bis del Regolamento per la disciplina della TARI vengono garantite attraverso apposita autorizzazione di spesa e trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ed evitando, nel contempo, l'aggravio delle altre utenze;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base*

degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5,00 %;

Dato atto che il D.L. n. 34/2020, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, ha rinviato al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio 2020, disposto con l'art. 106, c. 3-bis;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. E), della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

Dato atto altresì che il sottoscritto responsabile del Settore III ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., in quanto la stessa **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione espressa per appello nominale,

Consiglieri presenti e votanti n. 32

Con 21 voti favorevoli: (Befacchia, Carginari, Ciammariconi, Ciapanna, Cipolletti, Cordone, D'Alberto, De Carolis, Di Dalmazio, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio, Di Sabatino, Di Timoteo, Lancione, Melarangelo, Passerini, Pilotti, Pomanti, Santone, Specca),

e con n. 11 voti contrari: (Bartolini, Corona, Cozzi, Di Teodoro, Fracassa, Luzii, Marchese, Salvi, Sbraccia, Tiberii, Verzilli), così come **il Presidente** riconosce e proclama,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, come parte integrante e sostanziale, e per l'effetto:

- 1) Di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.3.2019 anche per l'anno 2020;
- 2) Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 3) Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 4) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia nella misura del 5,00%; di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni previste dall'art. 19-bis del Regolamento per la disciplina della TARI trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano,

Consiglieri presenti e votanti n. 32

Con 26 voti favorevoli: (Befacchia, Carginari, Ciammariconi, Ciapanna, Cipolletti, Cordone, Corona, Cozzi, D'Alberto, De Carolis, Di Dalmazio, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio, Di Sabatino, Di Timoteo, Fracassa Lancione, Melarangelo, Passerini, Pilotti, Pomanti, Salvi, Santone, Specca, Tiberii),

e con n. 6 voti contrari: (Bartolini, Di Teodoro, Luzii, Marchese, Sbraccia, Verzilli), così come **il Presidente** riconosce e proclama,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
Dott. MELARANGELO ALBERTO

Segretario Generale
Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA